

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GRANZOTTO BASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1963

Modificazione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1215,
relativa all'impianto di collegamenti telefonici

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 dicembre 1959, n. 1215, si intese estendere l'intervento dello Stato per agevolare l'impianto di collegamenti telefonici, sia concorrendo all'onere delle spese occorrenti per i Comuni di nuova istituzione, sia sostenendo del tutto le spese per i collegamenti tra frazioni di Comuni, di particolare importanza.

Ovviamente, lo scopo della legge ha particolare riflesso nei riguardi dei Comuni dell'Italia meridionale, nel quadro delle provvidenze specifiche, che nell'azione di Governo si è sentita la necessità di realizzare. Ciò spiega come sia stato espressamente stabilito che per ogni esercizio finanziario, dal 1959 al 1964 compreso, i due terzi delle somme all'uopo stanziare, siano destinati per i collegamenti telefonici nell'Italia meridionale.

Nella pratica applicazione della legge è emerso che, cionondimeno, o per mancanza di richiesta da parte dei Comuni dell'Italia del sud, o per residui attivi sui preventivi di spesa, eccetera, rimane disponibile sempre per ogni esercizio un'aliquota talora notevole.

Ora, anzichè lasciare tale aliquota inutilizzata, essa può bene servire ad attenuare una

certa sproporzione, dimostratasi nella realtà manifesta, nella ripartizione degli stanziamenti.

Le esigenze di collegamento soprattutto tra frazioni di Comuni, sono estese a tutto il territorio, con eguale carattere di necessità in rapporto alla povertà dei mezzi delle frazioni che ne avrebbero bisogno, essendovi plaghe di depressione notevole, sia al Centro come al Nord. Pertanto, con il disegno di legge, si cerca di equilibrare la situazione, proponendo che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sia autorizzata a devolvere i residui di stanziamento, di cui sopra, per impianti di collegamenti telefonici a Comuni, che ne avessero bisogno, situati nelle altre zone centrali e settentrionali con particolare riguardo ai collegamenti dei Rifugi alpini, a seconda delle più impellenti necessità.

Nessuna riduzione quindi dei fondi assegnati al Sud, ma solo autorizzazione ad utilizzare in modo proficuo le somme rimaste per qualsiasi ragione inerogate, venendo incontro, sia pure in misura limitata, ad urgenti richieste anche di quelle frazioni di Comuni del Centro-Nord, ugualmente molto depresse.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 3 della legge n. 1215 del 30 dicembre 1959, viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora la quota parte dello stanziamento annuale, riservata all'impianto di collegamenti telefonici nell'Italia meridionale, non sia stata completamente utilizzata, la Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a devolvere la somma residua per eseguire collegamenti telefonici nell'Italia centro-settentrionale ».